REGOLAMENTO (CEE) N. 1611/93 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1993

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1001/93 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2674/92 [4], dal titolare delle stesse per un certo periodo, se detto titolare ha concluso un contratto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, lettere a) o b) del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio [5];

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della Nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella Nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 dal titolare delle stesse per un periodo di 60 giorni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, se il titolare stesso ha concluso un contratto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, lettere a) o b) del regolamento (CEE) n. 1715/90.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1993.

Per la Commissione

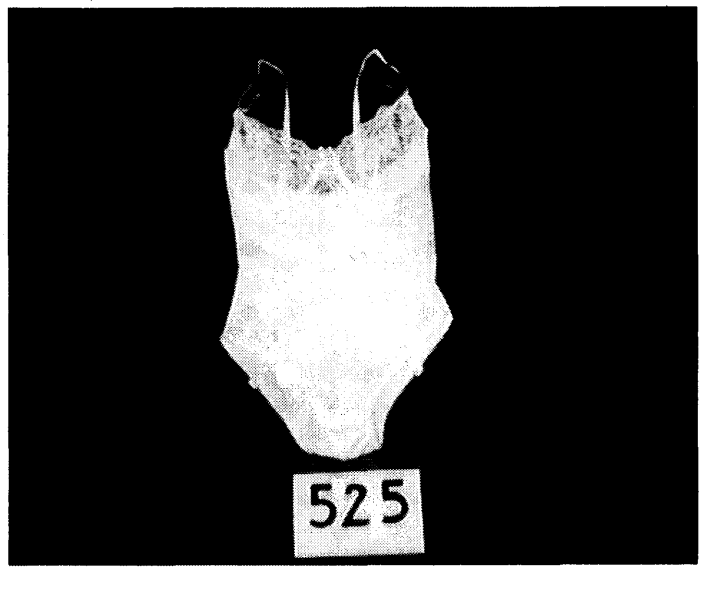
Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 28.
[3] GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 17.
[4] GU n. L 271 del 16. 9. 1992, pag. 5.
[5] GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione della merce	Classificazione codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Pezze in maglia di maglieria di trama tubolare, imbianchite, di fibre tessili, di composizione diversa, tagliate in modo grossolano. Il diametro misura circa 65 cm e la lunghezza varia da 2,50 m a 6 m. Le pezze, di cui alcune sono sgualcite o spiegazzate, sono presentate in balle	6002 91 00 6002 92 10 6002 93 31 6002 93 99 6002 99 00 secondo la composizione	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della Nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 6002, 6002 91 00, 6002 92, 6002 92 10, 6002 93, 6002 93 31, 6002 93 99 e 6002 99 00 secondo la composizione. Non si tratta di stracci in quanto questi prodotti non sono consumati dall'uso, sporchi o stracciati o di dimensioni ridotte suscettibili di essere utilizzati soltanto per il ricupero delle fibre, la fabbricazione della carta o della materia plastica, per la fabbricazione di articoli per lucidare o per l'asciugatura industriale.
2. Indumento a maglia (85 % poliammide, 15 % elastomero), leggero, con bretelle sottili regolabili, che copre il tronco fino al cavallo. Tale indumento presentato sul davanti una stoffa a maglia lavorata a giorno e fasce elastiche intorno alle gambe e sul dorso. Il cavallo dell'indumento, che presenta una fodera a maglia di cotone, si chiude con tre bottoni automatici. La parte superiore dell'indumento, simile ad un reggiseno, presenta un'armatura con funzione di sostegno (cfr. fotografia 525) (*)	6212 90 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della Nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 6212 e 6212 90 00. Vedasi anche le note esplicative del Sistema armonizzato relative alla voce 6212.



(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.